



# COMUNE DI SERINA

Provincia di Bergamo

Viale Papa Giovanni XXIII,1 -24017 SERINA-  
Tel.0345-66213 - Fax 0345-56012 - E-mail info@comune.serina.bg.it  
Codice Ente 10202

**COPIA**  
**Deliberazione**  
**n. 8**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

Cavagna Giorgio Maria	Presente
Acerbis Milco	Presente
Bonaldi Diego	Presente
Carrara Valerio	Presente
Belotti Angelo	Presente
Scanzi Detlef	Presente
Maurizio Emanuele	Presente
Carrara Luigi	Presente
Fattori Giovanni	Presente
Cortinovis Angelo	Presente
Scanzi Cristian	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale sig. Pantò dr.Nunzio il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Cavagna Giorgio Maria assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

APPROVAZIONE TARIFFA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'oggetto della deliberazione e successivamente cede la parola al consigliere delegato al Bilancio e Affari finanziari sig. Carrara Valerio il quale illustra i contenuti della deliberazione precisando che con la presente delibera si procede alla approvazione delle tariffe TARI tenuto conto dei costi previsti e definiti nel Piano Economico finanziario 2022 approvato con la precedente deliberazione approvata in data odierna.

Interviene il consigliere del gruppo di minoranza sig. Fattori Giovanni il quale chiede chiarimenti circa le modalità di applicazione della tariffa TARI e in particolare le modalità di applicazione della tassa, se in base alla metratura dell'immobile o al numero degli occupanti.

Risponde il consigliere sig. Carrara Valerio precisando che al momento la tariffa TARI applicata è calcolata in base ai mq. Il passaggio alla nuova tariffazione è molto complesso e gli eventuali procedimenti necessari, saranno fatti con competenti Società appositamente incaricate.

Il consigliere Fattori chiede al Segretario comunale che venga verbalizzata la richiesta presentata dal gruppo di minoranza relativa ad un aggiornamento da parte dell'Amministrazione comunale nel prossimo consiglio circa l'avanzamento lavori sulle procedure di passaggio da tassa a tariffa.

Non vi sono ulteriori interventi e si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Richiamato l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

Considerato che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

Considerato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 14.08.2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTI in particolare:

a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: "650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.";

b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";

c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che "Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla

tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”;

d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che “683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;

e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

DATO ATTO:

che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

che con la deliberazione n. 443/2019, lo stesso ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

che con la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025” il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

che con la determinazione dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/20217R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare anche per le tariffe TARI dell'anno 2022-2025;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 57/2020/R/RIF, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina delle tariffe della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni assunte dell'Ente Territorialmente Competente.

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti.

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni.

VISTO lo schema di Piano economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, oggetto di approvazione con apposito atto del consiglio comunale nella seduta odierna, da cui risulta un costo complessivo di € 533.432,00 (al lordo delle detrazioni) e dal quale si rileva che il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari a € 511.840,00 di cui € 211.662,00 relativamente alla componente di costo fisso mentre € 300.178,00 relativamente alla componente di costo variabile;

CONSIDERATO che:

a) il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020)1.

b) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

c) l'ufficio Tributi ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato;

DATO ATTO CHE:

a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A);

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato da ultime dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale prevede, tra l'altro, che "il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."

RITENUTO che devono essere rideterminate per l'anno 2022 le scadenze e le modalità di riscossione della TARI come di seguito indicate:

- 1<sup>a</sup> rata acconto, con scadenza 30 Settembre 2022;
- 2<sup>a</sup> rata saldo, con scadenza 30 Novembre 2022
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 Settembre 2022 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2022 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 8, contrari n. 3 (Fattori Giovanni, Cortinovis Angelo e Scanzi Cristian), resi in forma palese,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" per l'anno 2022 così come risulta dall'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI DARE ATTO che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e pertanto la copertura dell'entrata a titolo di TARI per tali categorie di utenze è assicurata del predetto canone.
4. DI APPROVARE per l'anno 2022, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- 1^ rata acconto, con scadenza 30.09.2022;
- 2^ rata saldo, con scadenza 30.11.2022;
- Rata unica a saldo, con scadenza 30.09.2022 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2022 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

5. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
6. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
7. DI DICHIARARE, ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), in separata votazione, e con voti favorevoli n. 8, contrari n.3 (Fattori Giovanni, Cortinovis Angelo e Scanzi Cristian), immediatamente eseguibile.

**COMUNE DI SERINA**  
**Provincia di Bergamo**

Allegato alla deliberazione n. 8 del 21.02.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

Il sottoscritto Pantò dr.Nunzio, in qualità di Responsabile del Servizio Affari Finanziari, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett.b) del D.L. 174/2012.

Addì, 21.02.2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI FINANZIARI**  
F.to Pantò dr.Nunzio

-	COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO	EURO €	511.840,00
-	MEDIA SUPERFICIE TOTALE	MQ	392.214,00
-	TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE	EURO €	1,31

CATEGORIA		INDICE	TARIFFA
			2022
.11	A1 - Musei, biblioteche, attività politiche, Religiose e culturali.	0,5	€ 0,66
12	A2 - Scuole, sedi di ass.ni no lucro	0,5	€ 0,66
13	A3 - Cinema,sale teatrali e convegno	0,7	€ 0,92
14	A4 - Distributori carburante, parcheggi ...	1,3	€ 1,70
21	B1 - Attività commerciali all'ingrosso ...	1,3	€ 1,70
22	B2 - Campeggi,parchi gioco,residence...	1,3	€ 1,70
31	C1 - Abitazioni private.	0,88	€ 1,15
32	C2 - Attività ricettivo alberghiera.	2	€ 2,62
33	C3 - Collegi,case di vacanza,convivenze.	0,9	€ 1,18
34	C4 - Strutture socio-ass.li e sanitarie.	1	€ 1,31
35	C5 - Abitazioni private non servite dal servizio di raccolta differenziata.	0,7	€ 0,92
311	pertinenze	0,88	€ 1,15
32	C2C - Attività ricettivo alberghiera con compostaggio.	2	€ 2,62
33	C3C - Collegi,case di vacanza,convivenze con compostaggio.	0,9	€ 1,18
34	C4C - Strutture socio-ass.li e sanitarie con compostaggio.	1	€ 1,31
35	C5C - Abitazioni private non servite dal servizio di raccolta differenziata con compostaggio.	0,7	€ 0,92
41	D1 - Uffici.	2,6	€ 3,41
42	D2 - Circoli sportivi, ricreativi, sale giochi.	1,3	€ 1,70
51	E1 - Laboratori artigianali e industriali.	1,3	€ 1,70
52	E2 - Comm.al dettaglio beni non deperibili.	2,8	€ 3,67
53	E3 - Depositi e magazzini artigianali e commerciali.	1,3	€ 1,70
51	E1C - Laboratori artigianali e industriali con compostaggio.	1,3	€ 1,70
53	E3C - Depositi e magazzini artigianali e commerciali con compostaggio.	1,3	€ 1,70
61	F1 - Pubblici esercizi: bar,ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, discoteche.	3,5	€ 4,59
62	F2 - Comm. al dettaglio beni deperibili.	3,5	€ 4,59
64	F3 - Comm. al dettaglio beni non deperibili.	2,8	€ 3,67
63	F4 - Pubblici esercizi non serviti dal servizio raccolta differenziata.	2,8	€ 3,67
61	F1C - Pubblici esercizi: bar,ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, discoteche con compostaggio.	3,5	€ 4,59
62	F2C - Comm. al dettaglio beni deperibili.	3,5	€ 4,59
63	F4C - Pubblici esercizi non serviti dal servizio raccolta differenziata con compostaggio.	2,8	€ 3,67

IL PRESIDENTE  
F.to Cavagna Giorgio Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Pantò dr.Nunzio

Su attestazione del messo Comunale si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124 primo comma del T.U. 18.08.2000 n.267, è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 07.03.2022 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi dal 07.03.2022 al 22.03.2022.

Addì, 07.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Pantò dr.Nunzio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo interno.

Addì, 07.03.2022



IL SEGRETARIO COMUNALE